

LA VECCHIA S.C.A.R.L

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RIESAME

Gestore

La Vecchia S.c.a.r.l.

La Vecchia Scarl
VIA Ita Marzotto 8
30025 Fossalta di
Portogruaro (VE)
Tel. 0421246111

Consulente tecnico



IMQ EAMBIENTE S.r.l.
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.

Sede legale e operativa
via delle Industrie 5
30 175 Marghera Venezia

tel. 041 5093820
contattaci@imqeambiente.com
www.imqeambiente.com

Titolo Elaborato:

Allegato A24: Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali

Codice Elaborato:

La_Vecchia_Riesame_AIA_A24_Vincoli_rev_0

Codice Commessa:

C24-011350

Service Line: Permitting

Direttore tecnico: Arch. Giulia Moraschi

Project Manager: Dott. E. Raccanelli

Team Work:

Dott. E. Raccanelli, M. Trevisiol (IMQ eAmbiente)

Ing. M. Bignolin, Dott. R. Pasian (La Vecchia)

Rev.	Data	Oggetto	File	Redatto	Verificato	Approvato
00	28.02.2025	Prima emissione	La_Vecchia_Riesame_AIA_A24_Vincoli_rev_0	M. Trevisiol A. Bozzola	M. Bignolin	G. Moraschi



SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	5
2	VINCOLI TERRITORIALI AMBIENTALI	6
2.1	AREE NATURALI PROTETTE	6
2.1.1	PARCHI NAZIONALI	6
2.1.2	RISERVE NATURALI	6
2.1.3	PARCHI NATURALI REGIONALI E INTERREGIONALI	6
2.1.4	RISERVE DI BIOSFERA PROGRAMMA MAB UNESCO	7
2.1.5	ALTRE AREE PROTETTE	7
2.1.6	RETE NATURA 2000	7
2.1.7	ZONE BOSCADE.....	8
2.1.8	AREE DI INTERESSE STORICO ED ARCHEOLOGICO	9
3	PIANIFICAZIONE COMUNALE	10
3.1	PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG).....	10
3.2	PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT)	10
3.2.1	Tav. 1: Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale	10
3.2.2	Tav. 2: Carta delle Invarianti	12
3.2.3	Tav. 3: Carta delle Fragilità.....	13
3.2.4	Tav. 4.1: Carta delle Trasformabilità.....	17
3.2.5	Tav. 4.3: Ambiti di Urbanizzazione Consolidata – Variante n. 1 al PAT.....	26
3.2.6	Ambiti di urbanizzazione consolidata e superfici destinate allo sviluppo insediativo – Variante n. 1 al PAT (Allegato 2 alla relazione illustrativa)	26
3.3	PIANO DEGLI INTERVENTI (PI)	27
3.3.1	Tav. 1.3: Intero Territorio Comunale – Zoning Sud	27
3.3.2	Tav. 3: Intero Territorio Comunale – Ambiti di Urbanizzazione Consolidata	36
3.3.3	Tav. 4.1.S: Perimetrazione dei Centri Urbani e delle Aree Degradate – Sud	36
3.3.4	Tav. 2.6: Zone Significative. Villanova S.Margherita	37
3.3.5	Tav. 5: Prescrizioni VAS e VINCA	37
3.4	PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	38
3.5	REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE	39
3.5.1	Tav. T-1: Impianti Esistenti	40
3.5.2	Tav. T-2: Zonizzazione.....	40
3.6	PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE.....	43
3.6.1	Elab. 04: Uso del Suolo	43
3.6.2	Elab. 07: Bacini Idraulici e Modalità di Scolo	44
3.6.3	Elab. 08: Sottobacini, idrografia di dettaglio e rete di fognatura	44
3.6.4	Elab. 09: Pericolosità Idraulica da PAI del Lemene e del Tagliamento	45
3.6.5	Elab. 12: Carta degli Invertenti	46
3.6.6	Bacino Fondi Alti: Zone Scolanti e Sezioni di Rilievo	47
4	PIANIFICAZIONE DI SETTORE	50

4.1 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)	50
4.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)	51
4.2.1 Aree sensibili	51
4.2.2 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	52
4.2.3 Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari	53
4.2.4 Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.....	55
4.2.5 Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici	58
4.2.6 Zone Omogenee di protezione dall'inquinamento	59
4.3 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)	60
5 CONCLUSIONI.....	66

INDICE FIGURE

Figura 2-1 Localizzazione dello stabilimento rispetto al sito della rete Natura2000 (fonte: Natura2000 Viewer)	8
Figura 2-3 – Aree boscate (Carta delle Categorie Forestali del Veneto, 2005)	9
Figura 3-1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale. Estratto Tav. 1	12
Figura 3-2 – Carta delle Fragilità. Estratto Tav. 3.....	17
Figura 3-3 – ATO 3: Industriale storico. Scheda estratta da NAT del PAT art. 48.....	24
Figura 3-4 – Carta delle Trasformabilità. Estratto Tav. 4.1	25
Figura 3-5 – Ambiti di Urbanizzazione Consolidata. Estratto Tav. 4.3 della Variante n. 1 al PAT	26
Figura 3-6 – Intero Territorio Comunale (Zoning Sud, scala 1:5.000). Estratto Tav. 1.3	36
Figura 3-7 – Perimetrazione dei Centri Urbani e delle Aree Degradate. Estratto Tav. 4.1.S.....	37
Figura 3-8 – Prescrizioni VAS e VINCA. Estratto Tav. 5	38
Figura 3-9 – Piano di Classificazione Acustica. Estratto Tav. 2/2	39
Figura 3-10 – Tavola degli impianti esistenti. Estratto Tav. T-1	40
Figura 3-11 – Tavola di Zonizzazione. Estratto Tav. T-2.....	42
Figura 3-12 – Uso del Suolo. Estratto Elab. 04	43
Figura 3-13 – Bacini idraulici e modalità di scolo. Estratto Elab. 07	44
Figura 3-14 – Sottobacini, idrografia di dettaglio e rete di fognatura. Estratto Elab. 08	45
Figura 3-15 – Pericolosità idraulica da PAI del Lemene e del Tagliamento. Estratto Elab. 09	46
Figura 3-16 – Carta degli Invertenti. Estratto Elab. 12	47
Figura 3-17 – Bacino Fondi Alti: Zone Scolanti e Sezioni di Rilievo. Estratto Elab. 15 e Elab. 16.2	49
Figura 4-1 – Aree soggette a scolo meccanico nel bacino del fiume Lemene. (Geoportale dei dati territoriali. Regione Veneto)	50
Figura 4-2 – Carta delle aree sensibili. Estratto Fig. 2.1	52
Figura 4-3 – Carta delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Estratto Allegato G	53
Figura 4-4 – Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della pianura veneta. Estratto Fig. 2.2.....	55
Figura 4-5 – Mappa delle captazioni pubbliche in regione Veneto (ARPAV)	58
Figura 4-6 – Zone omogenee di protezione dall'inquinamento. Estratto Tav. 36	60

Figura 4-7 – Bacini Idrografici del Distretto delle Alpi Orientali (PGRA 2021-2027)	60
Figura 4-8 – PGRA. Mappa allagabilità. Estratto Tav. T30_HPH (TR: 30 anni)	61
Figura 4-9 – PGRA. Mappa allagabilità. Estratto Tav. T30_MPH (TR: 100 anni)	62
Figura 4-10 – PGRA. Mappa allagabilità. Estratto Tav. T30_LPH (TR: 300 anni)	63
Figura 4-11 – PGRA. Mappa pericolosità idraulico. Estratto Tav. T30_PI	64
Figura 4-12 – PGRA. Mappa rischio idraulico. Estratto Tav. T30_RI	65

1 INTRODUZIONE

L'Installazione gestita da La Vecchia S.C.A.R.L., del gruppo Zignago, sito in via Ita Marzotto n.8, Fossalta di Portogruaro (VE) è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 47 del 15.07.2015 per la depurazione di acque reflue industriali, meteoriche potenzialmente contaminate provenienti dall'area industriale e fornitura di acque primarie per i processi produttivi e per il raffreddamento degli impianti dell'Installazione Zignago vetro e della Centrale Zignago Power, attività codificata "IPPC" 6.11 ai sensi della parte II, allegato VIII del D.lgs. 152/2006.

Il presente documento (ALLEGATO A24: Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali), allegato all'istanza di riesame dell'AIA, ha lo scopo di verificare eventuali prescrizioni derivanti da vincoli o strumenti di pianificazione per l'attività in essere.

2 VINCOLI TERRITORIALI AMBIENTALI

2.1 AREE NATURALI PROTETTE

La Legge 394/1991 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.

L'elenco ufficiale di tali aree attualmente in vigore è quello relativo al 6° Aggiornamento, approvato con Delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31/5/2010. Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue.

2.1.1 PARCHI NAZIONALI

Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

In Veneto è presente il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi che ricade esternamente la Provincia di Venezia.

2.1.2 RISERVE NATURALI

Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

Non si rileva la presenza di riserve naturali a distanze tali da poter interferire con il progetto.

2.1.3 PARCHI NATURALI REGIONALI E INTERREGIONALI

Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Non si rileva la presenza di parchi naturali regionali e interregionali a distanze tali da poter interferire con il progetto.

2.1.4 RISERVE DI BIOSFERA PROGRAMMA MAB UNESCO

Il Programma MAB (Man and the Biosphere) è stato avviato dall'UNESCO negli anni '70 allo scopo di migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la perdita di biodiversità attraverso programmi di ricerca e capacity-building. Il programma ha portato al riconoscimento, da parte dell'UNESCO, delle Riserve della Biosfera: aree marine e/o terrestri che gli Stati membri s'impegnano a gestire nell'ottica della conservazione delle risorse e dello sviluppo sostenibile, nel pieno coinvolgimento delle comunità locali.

Ogni Riserva della Biosfera comprende tre zone interdipendenti:

- Core Area, o area centrale, sottoposta ad un regime giuridico che garantisce la protezione a lungo termine degli ecosistemi e delle specie animali e vegetali presenti al suo interno.
- Buffer Zone, o cuscinetto, è adiacente o circonda l'area core e contribuisce alla sua conservazione. Le attività consentite in tale area devono riguardare principalmente le tecniche di sviluppo per l'uso delle risorse naturali che rispettino la biodiversità dell'area e favoriscano la gestione o riabilitazione degli ecosistemi.
- Transition Zone, o area di cooperazione, non è sottoposta a vincoli giuridici e prevede attività antropica, villaggi, e complessi urbani (città) al suo interno. Le attività economiche e sociali devono essere dirette alla realizzazione di progetti modello per uno sviluppo economico sostenibile a beneficio, in particolare, della popolazione locale ivi residente.

Non si rileva la presenza di riserve della biosfera appartenenti al programma MAB a distanze tali da poter interferire con il progetto.

2.1.5 ALTRE AREE PROTETTE

Sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

Non si rileva la presenza di aree protette appartenenti a questa categoria a distanze tali da poter interferire con il progetto.

2.1.6 RETE NATURA 2000

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L'ambito di progetto ricade esternamente ai siti di rete Natura 2000 mentre nelle vicinanze si trova il sito ZSC IT3250044 "Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore". Tale sito Natura2000 comprende diversi corpi idrici distribuiti sul territorio, in particolare se ne segnala la presenza a circa 1 km a est dall'area di progetto.




Figura 2-1 Localizzazione dello stabilimento rispetto al sito della rete Natura2000 (fonte: Natura2000 Viewer)

2.1.7 ZONE BOScate

All'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Ambientali e del paesaggio", al comma 1, lettera g), tra le zone soggette a tutela vengono considerati i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 227/2001.

Dalla consultazione della Carta delle Categorie Forestali del Veneto (2005) risulta che le aree boscate più vicine distano una circa 1,8 km e l'altra circa 2,4 km dal confine del Sito in direzione est. Entrambe sono classificate come "saliceti e altre formazioni riparie".




Figura 2-2 – Aree boscate (Carta delle Categorie Forestali del Veneto, 2005)

2.1.8 AREE DI INTERESSE STORICO ED ARCHEOLOGICO

Dalla consultazione del geoportale Vincoli in Rete nell'area di interesse non si segnala la presenza di zone di interesse storico ed archeologico.

3 PIANIFICAZIONE COMUNALE

3.1 PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG)

Il Piano Regolatore Generale è stato sostituito dal Piano Regolatore Comunale che si articola in Piano di Assetto del Territorio (PAT) e Piano degli Interventi (PI), come stabilito dalla Legge Regionale 23 /04/2004 n. 11. Si procede con una descrizione dei due piani e delle relative tavole, con un focus sull'area di progetto.

3.2 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT)

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Fossalta di Portogruaro è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 17/2013 del 21/05/2013 ed è stato quindi approvato in sede di conferenza dei servizi decisoria in data 16/12/2013. Successivamente la Giunta Provinciale ha preso atto e ratificato l'approvazione del PAT con delibera n. 2 del 17/01/2014.

Il PAT costituisce il primo e fondamentale strumento con cui la pianificazione comunale viene adeguata alle disposizioni della Legge Regionale Urbanistica n. 11/2004.

Il PAT definisce le scelte strategiche per il governo del territorio e la loro attuazione avviene mediante la stesura del Piano degli Interventi (PI) che definisce in modo dettagliato le trasformazioni del territorio.

È stata inoltre redatta una variante semplificata al PAT (variante n. 1) che costituisce l'adeguamento dello strumento urbanistico alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo (art. 14 della L.R. n. 14/2017). Tale variante è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2020 e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26/11/2020.

3.2.1 TAV. 1: CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

In corrispondenza del Sito la pianificazione non identifica vincoli. Si segnala la presenza di corpi idrici, uno che attraversa lo stabilimento (canale La Vecchia) e uno a circa 1 km a nord e il passaggio di una condotta di elettrodotto in direzione nord-est, la cui fascia di rispetto non coinvolge lo stabilimento in esame. Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAT riportano quanto segue:

Art. 16 – Reti tecnologiche principali

[...]

CONTENUTI E FINALITÀ

2. **Trattasi delle fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione di seguito elencati:**

- 380 kV, "Salgareda - Planais", Terna S.p.A.;
- 132 kV, "Levada - Latisana cd Zignago", Terna S.p.A.;
- 132 kV, "Portogruaro - S.G. Nogaro", Ferrovie S.p.A.

e del metanodotto che si sviluppa con andamento Nord-Sud nella porzione occidentale del territorio comunale fino allo stabilimento Zignago.

DIRETTIVE

3. Il PI aggiorna il censimento delle reti tecnologiche, ne recepisce il tracciato e prevede i limiti all'edificazione.

4. Il PI provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela da elettrodotti e gasdotti anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

[...]

7. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore.

Art. 20 – Servitù idraulica idrografia

[...]

CONTENUTI E FINALITÀ

2. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal RD n. 368/1904 e della LR 12/2009 per i canali irrigui o di bonifica Titolo VI Artt. dal 132 al 140, e quelle del RD n. 523 /1904 e della LR 12/2009 per corsi d'acqua pubblici Artt. dal 93 al 99.

DIRETTIVE

3. Il PI recepisce e aggiorna il quadro delle servitù idrauliche di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Sui fiumi e canali individuati ai sensi del presente Articolo e su tutte le opere in gestione al Consorzio, qualsiasi intervento o modificazione della configurazione esistente, all'interno della fascia di metri 10 (dieci) dal ciglio superiore della scarpata, sarà soggetto a quanto previsto dal RD n. 368 del 1904, della LR 12/2009 ed alla successiva normativa in materia di polizia idraulica e dovrà quindi essere specificatamente autorizzato dal Consorzio di Bonifica competente; nelle aree adiacenti agli scoli consorziali dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto della larghezza minima di metri 4 (quattro) dal ciglio degli stessi o dall'unghia arginale verso campagna in modo da consentire il transito dei mezzi adibiti alle manutenzioni periodiche; nella suddetta fascia di rispetto non potranno essere messe a dimora piante o siepi, né potranno essere installate strutture

o depositati materiali che impediscano il transito dei mezzi; inoltre nelle fasce di rispetto in questione, eventuali sistemazioni, dovute a motivi di sicurezza o paesaggistici o ambientali che prevedano la posa di piante isolate o recinzioni in rete metallica e stanti in ferro asportabili dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica.

5. Tali fasce possono essere derogate, previo parere favorevole dell'ente gestore, solo a seguito di uno specifico piano o strumento attuativo (comunque denominato) o di una specifica scheda progettuale o planivolumetrica prevista dal PI, che individui in maniera puntuale le sagome degli edifici e i percorsi pubblici lungo i corsi d'acqua o le loro alternative anche attraverso gli edifici stessi (passaggi coperti) o con la realizzazione di elementi a sbalzo (ballatoi-passerelle).

6. Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto sono sempre consentiti gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) del primo comma dell'Art. 3 del DLgs n. 380/2001.




Figura 3-1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale. Estratto Tav. 1

3.2.2 TAV. 2: CARTA DELLE INVARIANTI

Non sono presenti invarianti nell'area di progetto.

3.2.3 TAV. 3: CARTA DELLE FRAGILITÀ

Per quanto riguarda la compatibilità geologica ai fini edificatori l'area di interesse è classificata come idonea a condizione, in particolare la falda freatica si trova tra 0 e 2 m dal piano campagna (p.c.). Il Sito non è interessato da dissesto idrogeologico ma lungo il confine nord e a circa 80 m a sud sono presenti delle aree esondabili che sulla base delle informazioni registrate dal Consorzio di Bonifica sono state allagate nel periodo 2007-2012. Le NTA del PAT riportano quanto segue:

Art. 27 – Compatibilità geologica

[...]

CONTENUTI E FINALITÀ

2. Trattasi della definizione della compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici. La classificazione delle penali ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento:

- alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione;
- alla compressibilità dei terreni;
- alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico;
- alla capacità di drenaggio locale;
- alla profondità della superficie di falda;
- ad altre caratteristiche geologiche minori.

3. Sono individuate ai sensi del precedente comma 2 del presente Articolo, due categorie di terreno:

a) "aree idonee a condizione" (PEN-02) comprendenti:

- aree a elevata pericolosità idraulica (P3) – P.A.I. Lemene;
- aree a media pericolosità idraulica (P2) – P.A.I. Lemene;
- aree a moderata pericolosità idraulica (P1) – P.A.I. Lemene;
- aree a moderata pericolosità idraulica (P1) – P.A.I. Tagliamento;
- aree di attenzione idraulica – P.A.I. Tagliamento;
- **aree allagate 2007-2012 (fonte Consorzio di Bonifica);**
- aree con terreni a caratteristiche geotecniche variabili;
- **aree con profondità falda freatica compresa tra 0 e 2 m dal p.c.**
- aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi principali

b) "area non idonea" (PEN-03) comprendente;

- ex cava;
- bacino d'acqua.

DIRETTIVE

4. Il PI, tenuto conto delle previsioni del PAT ed in relazione anche alla classificazione sismica del Comune, provvederà a:

- a) disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui al presente Articolo, ed in conformità alla normativa vigente (vedi "strumenti e legislazione di riferimento" richiamata nel presente Articolo);
- b) valutare le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche per le aree di attenzione idraulica del P.A.I. Tagliamento.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Le due categorie di terreno sono così regolamentate:

a) "area idonea a condizione" che include una importante parte territorio comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:

- indagine geologica e geotecnica;
- verifica di compatibilità idraulica;
- rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico;
- una accurata valutazione della amplificazione sismica locale;

il tutto al fine di:

- dimensionare adeguatamente le opere di fondazione,
- definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque,
- indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico,
- verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato,
- definire le modalità dei movimenti terra consentiti,
- stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale,
- definire i possibili rischi di liquefazione dei materiali sabbiosi e le eventuali misure correttive;

b) le "aree non idonee", in cui l'edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione locale.

6. In linea con quanto indicato all'interno del PTCP di Venezia (Art. 30 delle NTA del PTCP) per le aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi superficiali, gli interventi che possono produrre inquinamento del suolo e sottosuolo devono essere accompagnati da uno studio idrogeologico

di dettaglio che ne definisca l'ambito operativo sostenibile e gli eventuali accorgimenti tecnici volti alla salvaguardia della risorsa acqua.

Art. 28 – Misure di salvaguardia idraulica

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Trattasi di prescrizioni e indicazioni generali valide su tutto il territorio Comunale atte a garantire la corretta progettazione e realizzazione degli interventi di urbanizzazione dal punto di vista della compatibilità idraulica; inoltre vengono individuate aree esondabili:

- aree a elevata pericolosità idraulica (P3) – P.A.I. Lemene;
- aree a media pericolosità idraulica (P2) – P.A.I. Lemene; - aree a moderata pericolosità idraulica (P1) – P.A.I. Lemene;
- aree a moderata pericolosità idraulica (P1) – P.A.I. Tagliamento;
- **aree allagate 2007-2012 (fonte Consorzio di Bonifica);**

e aree soggette a subsidenza in cui tali prescrizioni sono più cautelative.

DIRETTIVE

5. Il P.I. provvederà a definire il livello di rischio residuo legato ad ogni area sulla base della cartografia del presente P.A.T. e del Piano delle Acque Comunale, con riferimento anche ai criteri di cui alle ordinanze del Commissario delegato ex OPCM 3621/2007 aggiornati per il territorio in esame dalle linee guida del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale "Criteri e procedure per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, relativi ad interventi interferenti con le opere consorziali, trasformazioni urbanistiche, e sistemazioni idraulico-agrarie" (Delibera CdA n. 84/C-12 del 27 agosto 2012), e tenendo conto degli interventi di manutenzione e riassetto idraulico portati a termine, individuando:

- a) le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati);
- b) le misure da adottare per l'adeguamento della rete minore fino al recapito nella rete consorziale, che potranno essere attuate attraverso l'utilizzo combinato o disgiunto di:
 - perequazione urbanistica di cui all'Art. 4 delle presenti NT;
 - credito edilizio di cui all'Art. 5 delle presenti NT;
 - procedura dello sportello unico di cui al DPR n. 447/1998 e successive modificazioni;
 - accordo pubblico privato di cui all'Art. 7 delle presenti NT;
 - accordo di programma di cui all'Art. 7 della LR n. 11/2004.
- c) i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore

6. Il P.I. ed i P.U.A. dovranno contenere:

a) uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative. In particolare lo studio dovrà assicurare che non sia significativamente variato il grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, eventualmente individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi. Le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste vanno inserite nella convenzione allegata al PUA che regola i rapporti tra il Comune ed i soggetti privati. Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006 "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici" e successive modifiche ed integrazioni;

b) specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel P.T.C.P. e nel P.A.T. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi, nonché le aree di mitigazione e di compensazione idraulica.

c) specifiche norme volte a:

- limitare gli effetti della subsidenza naturale sul sistema idraulico interessato dalla bonifica;
- ridurre il contributo antropico alla subsidenza, con particolare riferimento all'estrazione di fluidi e gas naturali dal suolo (bonifica meccanica) e dal sottosuolo (emungimento acqua da pozzi);
- limitare il fenomeno dell'intrusione salina lungo i corsi d'acqua e nella falda.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

[...]

10. Lo scarico nei fossati e corsi d'acqua delle portate di pioggia o depurate è subordinato a:

- rispetto delle modalità e limitazioni indicate dall'Ente gestore degli stessi a tutela dell'idoneità all'uso cui le acque fluenti nei canali sono destinate e a tutela della sicurezza idraulica del territorio;
- rispetto dei limiti qualitativi imposti dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto;
- realizzazione, nel tratto terminale, di porta a vento atta ad impedire la risalita delle acque di piena.

[...]




Figura 3-2 – Carta delle Fragilità. Estratto Tav. 3

3.2.4 TAV. 4.1: CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ

L'area di progetto è racchiuso nell'Ambito Territoriale Omogeneo ATO 3: Industriale storico; l'impianto di depurazione ricade in un'area di urbanizzazione consolidata residenziale e in un contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi. L'attività di produzione acque primarie ricade invece in area di urbanizzazione consolidata produttiva.

A sud sono presenti un percorso pedonale e la strada provinciale SP72. In corrispondenza del canale La Vecchia e a nord dell'impianto (circa 1 km dal confine) si segnala la presenza di un corridoio ecologico secondario.

Le NTA riportano quanto segue:

Art. 29 – Urbanizzazione consolidata

CONTENUTI E FINALITÀ

2. Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono

- gli ambiti territoriali in cui l'esistenza e dotazione delle opere di urbanizzazione primaria consentono l'intervento diretto senza ulteriori prescrizioni;
- gli ambiti territoriali destinati dal PRGC Vigente a ZTO di tipo A, B, C, D, F.

DIRETTIVE

3. Il PI articola la disciplina di queste aree precisando i perimetri delle porzioni di area ad urbanizzazione consolidata:

- sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell'ATO di appartenenza, l'adeguamento degli indici di edificabilità secondo criteri di ottimale utilizzo della risorsa suolo e la possibilità di recupero e riconversione dei corpi edilizi eventualmente adibiti ad attività produttive in zona impropria;
- interstiziali o di frangia, non sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell'ATO di appartenenza, la possibilità di ampliamento e/o di nuova edificazione;
- definite dalle zone di espansione.

[...]

5. In linea con quanto indicato all'interno del PTCP di Venezia (Art. 49 delle NTA del PTCP), nelle aree per insediamenti economici produttivi già esistenti ad esclusione di quelli individuati nel precedente comma 4, il P.I. individua gli interventi di trasformazione urbanistica in attuazione delle previsioni del P.A.T. sulla base dei seguenti criteri:

- a) stato di attuazione delle aree esistenti;
- b) stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
- c) quantificazione e qualificazione della domanda generata da:
 - la rilocalizzazione di attività produttive site in zona D;
 - la rilocalizzazione di attività produttive site in zona impropria;
 - riorganizzazione delle aree produttive.
- d) presenza di vincoli urbanistici e territoriali;
- e) presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale;
- f) presenza di ambiti ad elevata vulnerabilità ambientale.

procedendo contestualmente all'aggiornamento del censimento delle attività produttive in zona impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorità di trasferimento.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dai previgenti PRGC, qualora compatibili con il PAT.

Art. 34- Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi

CONTENUTI E FINALITÀ

2. I “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” possono comprendere:

- ambiti caratterizzati prevalentemente da insediamenti produttivi industriali, commerciali e terziari, che possono includere anche la residenza, per i quali si renda necessario il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale;
- ambiti di espansione individuati dal PAT, che per la loro localizzazione e caratterizzazione assumono un ruolo strategico nello sviluppo del territorio comunale.

3. I “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” devono essere sostenuti da Accordi sottoscritti ai sensi dell'Art. 6 della LR n. 11/2004 e dell'Art. 7 delle presenti NT.

4. Tali Accordi, sottoscritti con i proprietari, portano ad assumere nella pianificazione proposte di rilevante interesse pubblico, oltre che di sicuro valore strategico per l'intero territorio comunale.

DIRETTIVE

5. Gli interventi estesi all'intero ambito o a parti di esso si attuano attraverso l'utilizzo combinato o disgiunto delle seguenti azioni:

- riqualificazione edilizia e urbanistica;
- ripristino della qualità ambientale;
- ammodernamento delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
- riqualificazione dell'arredo urbano;
- integrazione delle tipologie edilizie;
- incentivazione delle pluralità di funzioni;
- realizzazione di edilizia residenziale pubblica e/o social housing.

6. Il PI può introdurre nuovi “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” nel rispetto dei contenuti previsti per i PUA dall'Art. 19 della LR n. 11/2004.

7. I contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.

Art. 38 - Infrastrutture di maggior rilevanza

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il PAT definisce quale obiettivo prioritario la realizzazione di una serie di interventi di nuova costruzione e riqualificazione geometrica e/o funzionale degli assi infrastrutturali appartenenti alla rete della mobilità, come elencata al comma secondo del presente Articolo, al fine di conseguire il miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale attraverso:

- il raggiungimento di più elevati standard di sicurezza;
- la moderazione del traffico nei tratti urbani;

- la riorganizzazione dei flussi di traffico;
- la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento e dal rumore;
- la qualificazione dei materiali e degli spazi.

DIRETTIVE

5. Il PI provvederà a disciplinare per le singole infrastrutture esistenti e di nuova previsione:

- la categoria di appartenenza;
- le modalità di realizzazione e/o riqualificazione;
- gli interventi di compensazione ambientale;
- gli interventi relativi alla moderazione del traffico;
- gli interventi "complementari" riguardanti le intersezioni ed i collegamenti con gli assi principali; - gli interventi di qualificazione paesaggistica riguardanti il verde e l'arredo.

[...]

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Nella progettazione e realizzazione delle infrastrutture di progetto dovranno:

- essere predisposte fasce di mitigazione lungo il tracciato con il duplice intento di mitigare l'impatto paesaggistico e acustico – atmosferico dei nuovi tratti infrastrutturali. Dette fasce, costituite da siepi e fasce tampone, dovranno essere previste nei punti di interfaccia dell'infrastruttura con aree della Rete Ecologica o con suoli agrari ancora integri o in ambiti non ancora edificati in generale. Anche in prossimità di zone residenziali (esistenti o di progetto) dovranno essere studiati interventi di mitigazione dall'impatto acustico e paesaggistico da realizzarsi preferibilmente mediante la realizzazione di fasce vegetazionali.
- essere rispettate le prescrizioni del Codice della Strada (Art. 16 e Art 26) in merito alle distanze minime da rispettare per la piantumazione di elementi vegetazionali (siepi, arbusti, alberi). In linea generale si consiglia la realizzazione di una prima fascia di siepi e cespugli e di una seconda fascia costituita da filari arborei. Per la seconda fascia si ritiene opportuno che l'interesse tra gli alberi sia valutato anche tenendo in considerazione la visibilità del tracciato stradale da parte degli utenti, ai fini di garantire una maggiore sicurezza per gli stessi. In tutti i casi le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.

Art. 39 – Percorsi e itinerari ciclopedonali

CONTENUTI E FINALITÀ

2. Il PAT individua i principali "Percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto", in coerenza con il PTCP, sui quali basare la programmazione comunale riguardante la mobilità ciclabile finalizzata a:

- aumentare la mobilità in bicicletta offrendo al ciclista situazioni sicure, protette e confortevoli;
- riqualificare la vita della gente e l'immagine armoniosa e ad alta socialità dello spazio urbano;
- dare autonomia ed indipendenza agli utenti "deboli" della strada.

DIRETTIVE

3. Il PI potrà individuare ulteriori tracciati o rettificare quelli indicati dal PAT.

4. La realizzazione potrà avvenire per parti con le modalità tecniche ed esecutive previste dalla normativa vigente e precisate dal PI o dal progetto esecutivo con particolare attenzione al rispetto delle dimensioni minime, all'utilizzo quando possibile di tracciati o elementi lineari già esistenti e con particolare cura nella scelta dei materiali di pavimentazione, delimitazione e segnaletica in modo che siano coerenti con il contesto di appartenenza.

[...]

6. Il PI dovrà adottare misure finalizzate a:

- realizzare, recuperare migliorare e valorizzare gli itinerari individuati;
- mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale e paesaggistica degli itinerari;
- recuperare funzionalmente i manufatti e le opere tipiche degli itinerari individuati;
- evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità degli itinerari, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante;
- definire gli ambiti in cui, anche all'esterno degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, in fregio agli itinerari è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i con visuali verso le emergenze paesaggistiche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. I percorsi ciclopoderali interni agli ambiti di cui all'Art. 10 delle presenti NT dovranno:

- seguire preferibilmente il tracciato delle capezzagne esistenti;
- essere realizzati con l'impiego di materiale naturale tradizionalmente impiegato per la manutenzione della viabilità interpoderale sterrata, con modesti movimenti di terra (scavi e riporti), seguendo l'andamento naturale del terreno e realizzando all'occorrenza modeste canalette per lo sgrondo delle acque e la messa a dimora di specie arboree ed arbustive.

Art. 43 – Rete ecologica

CONTENUTI E FINALITÀ

2. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.

3. La "Rete ecologica" è composta dall'insieme dei seguenti elementi:

- a) area nucleo: [...].

b) corridoi ecologici di area vasta (PTCP): [...].

c) corridoi ecologici secondari (PAT): corridoi naturali che svolgono la funzione di ulteriori elementi di connettività tra le aree nucleo e i corridoi ecologici di area vasta; si tratta di elementi di chiara importanza ai fini della costituzione e del mantenimento della biodiversità.

d) stepping stones (PAT):[...]

4. Obiettivo primario della rete ecologica è mantenere spazio per l'evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche. Le principali azioni riguardano a titolo esemplificativo:

a) realizzazione o potenziamento di elementi funzionali alla rete ecologica;

b) ricucitura della rete ecologica attraverso opere di mitigazione e compensazione ambientale; c) miglioramento delle capacità di autodepurazione dei reticoli idrografici minori;

d) riduzione e mitigazione del rischio idraulico;

e) riqualificazione di aree degradate o abbandonate.

DIRETTIVE

[...]

8. Per quanto riguarda le aree di cui alla lettera c) del precedente comma 3, il PI dovrà prevedere una specifica disciplina riguardante:

- le attività e gli interventi mirati alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;

- i percorsi e gli spazi di sosta, rifugi, posti di ristoro, bivacchi, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; - le opere necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;

- i tipi di intervento ammissibili negli edifici esistenti e le funzioni, usi, attività ammissibili in essi;

- l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo per le attività primarie, purché di tipo non intensivo se di nuovo impianto;

- i caratteri dei tipi costruttivi ammissibili per le nuove costruzioni, da riferire comunque alle tradizioni locali e realizzati secondo la conformazione morfologica dei luoghi e compatibilmente con il prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati all'intorno;

- le infrastrutture e gli impianti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni, usi, attività primarie;

- la gestione delle aree boscate;

- l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché il miglioramento/adeguamento in sede delle infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti. Eventuali correzioni dei tracciati di queste potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti, prevedendo altresì la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi. L'attuazione di nuove sedi infrastrutturali di livello statale, regionale o provinciale e/o la riqualificazione delle esistenti è comunque ammessa e, se non soggetta a VIA, è subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione.

[...]

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Fatto salvo quanto previsto nell'Art. 10 delle presenti NT, per quanto riguarda le aree di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 3, è fatto divieto di:

- formare nuovi sentieri;
- realizzare nuove edificazioni sparse;
- praticare le coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere. Sono incentivate le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio.

Sono ammessi solamente:

- riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali (idonei by pass per la fauna selvatica, opere di mitigazione ...);
- dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;
- riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;
- interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
- interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;
- realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
- realizzazione di siepi e fasce boscate;
- interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area. Interventi di trasformazione nel territorio agricolo sono consentiti unicamente in conformità a piani aziendali approvati, e preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete.

Art. 48 – Norme specifiche per gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)

1. Il PAT suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) sulla base di specifici caratteri insediativi, morfologici e ambientali.

2. La Tav. n. 4.1 “Carta della trasformabilità” evidenzia la suddivisione del territorio comunale in 4 ATO così articolati:

- ATO n. 1: residenziale di Fossalta di Portogruaro;
- ATO n. 2: terziaria di sviluppo;
- **ATO n. 3: industriale storica;**
- ATO n. 4: agricola.

3. Il Dimensionamento degli ATO è organizzato puntualmente per ogni singolo Ambito. La volumetria massima edificabile è pari alla somma della volumetria di cui al PRG vigente non ancora attuata e alla nuova volumetria inserita con il presente PAT a seguito del dimensionamento della popolazione e delle famiglie di seguito descritto.

4. Sono escluse dalla SAT le aree riservate alla edificazione rurale di cui alla LR n. 11/2004 soggette a Piano di Sviluppo Aziendale. Sono escluse dal conteggio della SAT le aree sottratte per l'edificazione di opere e infrastrutture di carattere sovracomunale e/o riferite a progetti strategici o speciali. Sono inoltre escluse dalla SAT le operazioni di riqualificazione e riconversione di cui alle presenti NT nonché le aree già previste dal PRG vigente.

5. Seguono le schede per ogni singolo Ambito Territoriale Omogeneo:

- ATO 1 residenziale di Fossalta di Portogruaro;
- ATO 2 terziaria di sviluppo;
- **ATO 3 industriale storica;**
- ATO 4 agricola.

[...]

A.T.O.		3	industriale storica	
L'A.T.O. n. 3 ha una superficie pari a Ha 558 e comprende le industrie storiche della Zignago e l'ex villaggio operaio di Villanova Santa Margherita. L'ATO è caratterizzata altresì dalla presenza di alcuni nuclei minori: i quartieri residenziali di Stiago e Sacilato e il nucleo storico di Villanova Sant'Antonio.				
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici mq	
PRG - Residenziale	mc	61 950	30 mq / ab	
PAT - Residenziale	mc	35 000	30 mq / ab	
PAT - Commerciale	mq	0	1 mq / mq Slp	
PAT - Direzionale	mc	0	1 mq / mq	
PAT - Produttivo	mq	0	10%	
PAT - Turistico	mc	0	15 mq / 100 mc	
Abitanti teorici	num.	533		
S.A.U. trasformabile	mq	50 000		
Aree riqua. riconv.	mq	0		
PRG - Residenziale	mq	82 585		
PRG - Produttivo	mq	198 104		
PRG - Servizi	mq	76 486		

Figura 3-3 – ATO 3: Industriale storico. Scheda estratta da NAT del PAT art. 48




Figura 3-4 – Carta delle Trasformabilità. Estratto Tav. 4.1

3.2.5 TAV. 4.3: AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA – VARIANTE N. 1 AL PAT

Il Sito in esame ricade all'interno degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidati del Comune di Fossalta di Portogruaro, così come definito dalla Variante al PAT.



Figura 3-5 – Ambiti di Urbanizzazione Consolidata. Estratto Tav. 4.3 della Variante n. 1 al PAT

3.2.6 AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA E SUPERFICI DESTINATE ALLO SVILUPPO INSEDIATIVO – VARIANTE N. 1 AL PAT (ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA)

Come già mostrato dalla Tav. 4.3 della Variante n. 1 al PAT, il Sito appartiene agli ambiti di urbanizzazione consolidata, non si segnalano aree soggette ad interventi di espansione residenziale o produttiva.

3.3 PIANO DEGLI INTERVENTI (PI)

Il PI attua le direttive, le prescrizioni ed i vincoli del PAT e, in coerenza ed in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

Il Piano degli Interventi del Comune di Fossalta di Portogruaro è stato approvato in sede del Consiglio Comunale del 22/12/2014. Successivamente sono state redatte diverse varianti al PI; attualmente è vigente la variante al PI denominata Secondo Piano degli Interventi. Quest'ultimo è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 11/02/2022 e approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 11/07/2023 con deliberazione n. 21. Il Piano è efficace dal 03/08/2023.

3.3.1 TAV. 1.3: INTERO TERRITORIO COMUNALE – ZONING SUD

L'impianto di depurazione ricade nella ZTO Fb: attrezzature di interesse comune, mentre la parte d'impianto destinata alla produzione di acque primarie ricade in una zona industriale di completamento (ZTO D1/1). Il Sito appartiene agli ambiti di urbanizzazione consolidata. Come già evidenziato dalle tavole del PAT, nell'intorno dell'area di progetto si identifica a sud un percorso ciclopedonale, un elemento idrografico con la relativa fascia di rispetto che attraversa il Sito e il percorso di un elettrodotto a nord-est. In direzione sud e nord del Sito sono identificate delle fasce di tutela idraulica, mentre in corrispondenza della strada provinciale la fascia di rispetto stradale.

Le Norme Tecniche Operative (NTO) del PI riportano quanto segue:

Art. 4- Consumo di suolo e ambiti di urbanizzazione consolidata

[...]

3. Gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (A.U.C.) sono individuati ai sensi dell'art. 2 co. 1 e) della LR. n.14/2017, e comprendono:

- l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione;
- le parti del territorio oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) approvato;
- i nuclei insediativi in zona agricola.

4. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata sono sempre consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici nel rispetto dei parametri e delle modalità di intervento previsti dallo strumento urbanistico, in deroga alla quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da interventi che comportano consumo di suolo, così come definito dall'art.2, co. 1,

lett. c) della L.R. 14/2017. Sono inoltre sempre consentiti gli interventi di cui all'art. 3 della L.R. 04/2019.

[...]

Art. 50 – ZTO Fb per attrezzature di interesse comune

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate alle attrezzature amministrative, culturali, sociali, religiose, ricreative, tecnologiche.

2. In relazione alla loro specifica destinazione le zone per attrezzature di interesse collettivo sono suddivise in:

e) istituzioni religiose (chiese, centri religiosi, conventi, servizi parrocchiali, etc.);

a) istituzioni culturali e associative (biblioteca, centro culturale, centro sociale, etc.);

b) istituzioni per lo svago e lo spettacolo (cinema, teatro, etc.);

c) istituzioni assistenziali (case per anziani, centro di assistenza sociale, centro di assistenza disabili, etc.);

d) Istituzioni sanitarie (servizio sanitario, cimitero, etc.);

e) servizi amministrativi (municipio, etc.);

f) servizi di pubblica sicurezza (carabinieri, vigili urbani, etc.).

MODALITÀ DI INTERVENTO

3. In queste zone il PI si attua per IED fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.

4. Almeno il 50% della superficie fondiaria dovrà essere destinato a verde e parcheggio, in funzione della destinazione d'uso e delle caratteristiche dell'area.

5. Gli impianti tecnologici (cabine, centrali, antenne, etc) sono esclusi dal rispetto degli indici e delle distanze di cui al comma successivo.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

6. Il PI si attua applicando i seguenti indici

- If mc/mq 1,00

- Rc non superiore al 50%

- H m 9,50

- Dc m 5,00

- Df m 10,00

- Ds m 12,00

Art. 54 – Classificazione aree per la mobilità

DEFINIZIONE

1. Le aree per la mobilità comprendono beni demaniali e/o privati costituenti il sedime delle infrastrutture per la viabilità, esistenti e di progetto.

2. Gli ambiti delle principali strutture ed infrastrutture destinate alla mobilità sono individuati nelle Tavole di piano e sono articolati in:

a) strade;

b) percorsi ciclabili e pedonali;

c) sentieri;

d) viabilità rurale;

e) parcheggi;

f) distributori di carburanti e aree di servizio;

g) autorimesse ed officine per la riparazione ed il lavaggio degli autoveicoli;

h) servizi di trasporto e logistica.

MODALITÀ DI INTERVENTO

3. Salvo quanto previsto dagli elaborati di progetto del PI, sono sempre possibili interventi di adeguamento funzionale che comportino lievi modifiche di tracciato e di sezione anche per la realizzazione di piccole piazzole di sosta ed interscambio.

4. Fuori dai centri abitati e in tutte le zone soggette a PUA:

- non sono ammessi nuovi accessi diretti dalle proprietà confinanti alla viabilità di scorrimento principale fatta salva la possibilità di specifica determinazione particolareggiata del PUA;

- l'immissione dalle proprietà confinanti potrà aver luogo prioritariamente da strade laterali esistenti purché riconosciute idonee alla funzione specifica ovvero da piste di scorrimento confluenti in punti di interscambio opportunamente collocati in rapporto alle condizioni di visibilità ed ai flussi di traffico.

5. Rispetto al PI i PUA, gli accordi pubblici privati, gli IED e gli IEC ed i progetti delle OOPP possono prevedere modifiche alla viabilità, che non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale, se rientranti nelle seguenti fattispecie:

- realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali e marciapiedi in affiancamento alla viabilità demaniale esistente;

- realizzazione di nuovi parcheggi e piazzole di sosta;

- definizione esatta dei tracciati e delle dimensioni della viabilità conseguente alla progettazione esecutiva di nuove sedi stradali e all'adeguamento delle esistenti;

- realizzazione di nuove corsie di accelerazione e decelerazione; nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- il nuovo intervento e/o tracciato stradale di progetto dovrà avere una connessione oggettiva fisica e sostanziale con la strada prevista dal PI a tutela della quale la fascia di rispetto era stata istituita;

- la fascia di rispetto dovrà contenere interamente il nuovo intervento e/o tracciato stradale previsto dal progetto, sovrapponendosi ad esso.

[...]

DIRETTIVE

8. Le dimensioni e le attrezzature delle strade dovranno rispettare le seguenti norme geometriche e funzionali di cui al D.Lgs 285/1992 e smi:

a) strade tipo C extraurbane secondarie:

- carreggiata: unica in doppio senso
- larghezza delle corsie: 3,50 – 3,75 m
- larghezza delle banchine: 1,25 – 1,50 m
- larghezza minima dei marciapiedi:
- pendenza massima: 7%
- regolazione della sosta: ammessa in piazzole di sosta

b) strade tipo E urbane di quartiere:

- carreggiata: unica in doppio senso;
- larghezza delle corsie: 3,00 m
- larghezza delle banchine: 0,50 m
- larghezza minima dei marciapiedi: 1,50 m - pendenza massima: 8%
- regolazione della sosta: parcheggi ammessi solo nelle strade locali di servizio

c) strade tipo F locali (escluse vicinali):

- carreggiata: unica in doppio senso
- larghezza delle corsie: 2,75 m
- larghezza delle banchine: 0,50 m
- larghezza minima dei marciapiedi: 1,50 m
- pendenza massima: 10%
- regolazione della sosta: parcheggi ammessi in fila parallela alla cordona o inclinata a 30°/45°

9. Al termine delle strade a fondo cieco dovrà essere prevista una piazzola per la manovra degli automezzi nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a m 12,00.

10. Le strade di nuova realizzazione dovranno essere di norma alberate almeno lungo il lato sud, utilizzando specie con chioma alta e folta, resistenti all'inquinamento, poco fruttifere e dotate di una certa rusticità; le alberature:

- andranno previste nel numero di almeno una pianta ogni 10 m;
- dovranno avere diametro del fusto non inferiore a 12 cm con impalcato di altezza non inferiore a 2,50 m.

11. La sezione minima dei percorsi pedonali è pari a 0,75 m: le sezioni superiori dovranno essere multiple di tale valore minimo.

[...]

Art. 60 – Fascia di rispetto idraulica

[...]

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Sui fiumi e canali individuati ai sensi del presente articolo vige una fascia di rispetto inedificabile di m. 10 (dieci) dal limite demaniale, ai fini della tutela ambientale, della sicurezza idraulica e per garantire la possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali, riducibili a m. 4 (quattro) per le piantagioni ed i movimenti di terra. Tali fasce vengono misurate a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua. Su tutte le opere in gestione al Consorzio, anche non individuate ai sensi del presente Articolo, qualsiasi intervento all'interno della fascia di 10 m lateralmente ai canali è sottoposto a specifica valutazione da parte del Consorzio di Bonifica.

3. Tali fasce possono essere derogate, previo parere favorevole dell'ente gestore, solo a seguito di:

- uno specifico piano o strumento attuativo (comunque denominato);
- una specifica scheda progettuale o planivolumetrica prevista dal PI che individui in maniera puntuale le sagome degli edifici e i percorsi pubblici lungo i corsi d'acqua o le loro alternative anche attraverso gli edifici stessi (passaggi coperti) o con la realizzazione di elementi a sbalzo (ballatoi-passerelle).

4. Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto sono sempre consentiti:

- a) gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) del primo comma dell'Art. 3 del DPR. n. 380/2001 e ssmmii;
- b) gli ampliamenti che:
 - non sopravanzino verso il bene tutelato rispetto agli allineamenti esistenti;
 - non impegnino il fronte per una estensione lineare superiore al 20% dell'affaccio esistente e comunque non maggiore di m. 10 (dieci).

Art. 61 – Fascia di tutela idraulica e ambientale

[...]

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle zone di tutela riguardanti:

a) le aree comprese fra gli argini maestri ed il corso d'acqua dei fiumi e canali, nonché una fascia di profondità di m 100 (cento) dall'unghia esterna dell'argine principale per i corsi d'acqua principali per caratteristiche ecologico-ambientali, vincolati ai sensi dell'Art. 41 LR 11/2004: [...]

b) le aree di preminente interesse ecologico-ambientale e paesaggistico.

PRESCRIZIONI

2. Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004, il PI dispone che i corsi d'acqua e le aree di pregio ambientale di cui al presente Art. con relative fasce di tutela, esternamente alle aree di urbanizzazione consolidata (ZTO A, B, C, D, F) e dei nuclei residenziali in ambito agricolo (ZTO E4), siano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

a) è vietata:

- la realizzazione di nuove costruzioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti;
- la trasformazione dello stato dei luoghi incompatibile con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del PI e della pianificazione sovraordinata;

b) è consentito:

- l'ampliamento degli edifici legittimamente esistenti, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali vigenti, compatibilmente con la disciplina degli strumenti sovraordinati, purché non sopravanzino il fronte esistente in fascia di rispetto idraulica di cui al precedente articolo;
- la realizzazione delle opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc,
- la realizzazione delle opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua;
- la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione ed incremento della connettività ecologica secondo quanto riportato nel Prontuario Qualità Ambientale;

c) è obbligatoria:

- la conservazione del carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti lungo i viali, le strade principali di accesso, lungo i confini, i fossi e nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti;

3. All'esterno del limite di non edificazione come individuato nelle Tavole di progetto del PI è vietata la realizzazione di nuove costruzioni, fatto salvo l'ampliamento degli edifici esistenti come disciplinato dalle norme specifiche della ZTO di appartenenza

Art. 62 – Fascia di rispetto stradale e ferroviaria

1. Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale e ferroviaria non sono edificabili, ma sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime secondo gli indici di edificabilità delle stesse.

2. Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate a:

- realizzazione di parcheggi;
- realizzazione di nuove strade;
- ampliamento di strade esistenti;
- creazione di percorsi pedonali e ciclabili;
- realizzazione di barriere antirumore;
- realizzazione di impianti di distribuzione carburante;

nel rispetto della normativa vigente e delle presenti NTO.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Per gli edifici esistenti, nelle fasce di rispetto stradale e ferroviaria è consentita la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001, nonché gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, previsti dalla corrispondente normativa di zona, purché l'ampliamento non comporti l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto e previo parere dell'ente proprietario della strada o della ferrovia.

5. La demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.

Art. 63 – Fascia di rispetto degli impianti tecnologici

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PI individua il tracciato e le fasce di rispetto:

a) degli elettrodotti ad alta tensione di seguito elencati:

- 380 kV, "Salgareda - Planais", Terna S.p.A.;
- 132 kV, "Levada - Latisana cd Zignago", Terna S.p.A.;
- 132 kV, "Portogruaro - S.G. Nogaro", Ferrovie S.p.A.

b) del metanodotto che si sviluppa con andamento Nord-Sud nella porzione occidentale del territorio comunale fino allo stabilimento Zignago.

c) delle aree di sedime degli impianti di sollevamento e depurazione autorizzati che trattano scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo ubicati a:

- sud-est di Fossalta di Portogruaro, immediatamente a nord della strada statale n. 14 "Triestina";

- sud-ovest di Villanova Santa Margherita (Via Zecchina).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

Elettrodotti e Metanodotti

2. La localizzazione di nuovi elettrodotti e metanodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti, ed in particolare della L. 36/2001 e del DPCM 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.

3. All'interno delle fasce di rispetto dei metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero degli Interni del 24.11.1984 e smi: tutti gli interventi edilizi sono comunque soggetti al preventivo nulla-osta del gestore.

4. L'individuazione effettiva delle fasce di rispetto degli elettrodotti nelle tavole dei vincoli del PI è convenzionale. L'esatta determinazione è indicata direttamente dal gestore con le modalità previste dal DM 29.05.2008 che cautelativamente garantiscono, all'esterno della fascia individuata, il non superamento dei valori di qualità di 3micro tesla previsti dal DPCM 8.07.2003.

5. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, asili nido, scuole per l'infanzia, ospedali e luoghi adibiti a permanenza di persone oltre le quattro ore giornaliere.

6. Per le cabine elettriche, sia primarie che secondarie, i soggetti richiedenti l'autorizzazione devono attestare il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 3micro tesla valutato ai ricettori, secondo le indicazioni del DPCM 8.07.2003.

7. Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno di tali fasce di rispetto sono ammessi, se conformi alle altre norme di piano:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi, nonché la dotazione di servizi igienici, la copertura di scale esterne e le costruzioni pertinenziali prive di autonoma funzionalità, purché non comportino aumento delle unità immobiliari e/o l'avanzamento verso l'elettrodotto o il metanodotto da cui ha origine il rispetto;

b) i cambi di destinazione d'uso in garage, magazzini o depositi non presidiati;


c) la demolizione con ricostruzione in area agricola adiacente, con il mantenimento delle volumetrie e delle destinazioni d'uso e nel rispetto dei seguenti principi:

- favorire l'accorpamento e la ricomposizione di tutti i fabbricati ricadenti nel vincolo;

- collocare il nuovo fabbricato immediatamente all'esterno della fascia di rispetto;
- evitare il frazionamento degli aggregati e/o dei fabbricati.

8. La demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto degli elettrodotti, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.

[...]






Figura 3-6 – Intero Territorio Comunale (Zoning Sud, scala 1:5.000). Estratto Tav. 1.3

3.3.2 TAV. 3: INTERO TERRITORIO COMUNALE – AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

La tavola non introduce tematismi aggiuntivi a quelli descritti precedentemente.

3.3.3 TAV. 4.1.S: PERIMETRAZIONE DEI CENTRI URBANI E DELLE AREE DEGRADATE – SUD

Il Sito si trova nella zona di urbanizzazione consolidata e all'interno del centro urbano di Fossalta di Portogruaro. In particolare ricade in centro abitata.




Figura 3-7 – Perimetrazione dei Centri Urbani e delle Aree Degradate. Estratto Tav. 4.1.S

3.3.4 TAV. 2.6: ZONE SIGNIFICATIVE. VILLANOVA S.MARGHERITA

La tavola non introduce tematismi aggiuntivi a quelli descritti precedentemente.

3.3.5 TAV. 5: PRESCRIZIONI VAS E VINCA

Il Sito ricade all'interno del perimetro di zona omogenea; non si segnalano tematismi relativi alle prescrizioni di VAS e VINCA.




Figura 3-8 – Prescrizioni VAS e VINCA. Estratto Tav. 5

3.4 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La revisione e aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Fossalta di Portogruaro è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 08/04/2014 e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23/09/2014.

L'impianto di depurazione è classificato sotto il profilo acustico in Classe III: area di tipo misto; mentre l'attività di produzione acque primarie viene inserita in Classe IV: area di intensa attività umana e in Classe V: area prevalentemente industriale. A sud si segnala una fascia di pertinenza stradale i cui limiti di immissione sono 65 dB(A) in diurno e 55 dB(A) in notturno.




Figura 3-9 – Piano di Classificazione Acustica. Estratto Tav. 2/2

3.5 REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE

Il regolamento per la localizzazione delle stazioni radio base nel territorio comunale di Fossalta di Portogruaro è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11/02/2022.

L'obiettivo principale del Regolamento consiste nella tutela della salute della cittadinanza in riferimento agli impianti esistenti e futuri. Esso si basa sulla valutazione degli impianti esistenti in rapporto al territorio e alla popolazione insediata, definendo gli aspetti progettuali del posizionamento degli impianti futuri con una metodologia zonizzativa che offre la possibilità di suddividere in territorio comunale in zona più vocate o meno vocate alla localizzazione degli impianti.

Si riportano di seguito gli estratti delle tavole, con la localizzazione degli impianti esistenti e la zonizzazione, in relazione all'area di progetto.

3.5.1 TAV. T-1: IMPIANTI ESISTENTI

A circa 1 km rispetto al confine sud del Sito si trova una stazione radio attiva (fonte: ARPA,2020).




Figura 3-10 – Tavola degli impianti esistenti. Estratto Tav. T-1

3.5.2 TAV. T-2: ZONIZZAZIONE

Il Regolamento suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone: sensibili, preferenziali, di attenzione e neutre. L'area di progetto ricade interamente in zona preferenziale per la localizzazione degli impianti. Il Regolamento riporta quanto segue:

Art. 8 – Localizzazione degli impianti

1. Nella localizzazione del nuovo impianto il gestore deve tenere conto dei criteri e delle prescrizioni di localizzazione previste per la zona in cui ricade l'area di progetto come, area di attenzione, area preferenziale, area neutra come indicato dal precedente articolo 6.

2. In generale la localizzazione degli impianti dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:

- nel rispetto dei requisiti radioelettrici deve essere perseguito per ogni impianto, sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters, il massimo livello di compatibilità o di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, utilizzando la miglior tecnologia disponibile;
- tutti i nuovi impianti dovranno adottare tipologie costruttive tali da consentire l'eventuale successiva installazione di altri impianti sul medesimo sito.
- le caratteristiche impiantistiche riferite all'emissione, e/o all'installazione, e/o all'esercizio debbono sempre garantire il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, intesi come valori di immissione fissati dalle norme sovraordinate vigenti, attraverso l'utilizzo delle migliori soluzioni tecnico/impiantistiche atte a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 11 – Localizzazione nelle aree preferenziali

1. La localizzazione degli impianti in queste aree deve avvenire nel rispetto dell'Articolo 8 ed inoltre:

- la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto in particolare ai luoghi di pubblico accesso;
- le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci;
- le tipologie costruttive adottate devono in via preferenziale rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito.

2. La localizzazione in queste aree dovrà comunque seguire il criterio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici nei casi in cui si vadano a localizzare in aree frequentate in modo continuativo dalla popolazione.




Figura 3-11 – Tavola di Zonizzazione. Estratto Tav. T-2

3.6 PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE

Il Piano delle Acque di Fossalta di Portogruaro è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08/04/2014 e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 06/11/2014. Si riportano di seguito le tavole principali del Piano.

3.6.1 ELAB. 04: USO DEL SUOLO

Dalla carta di uso del suolo si riscontra che il Sito si trova in insediamento industriale e il corpo idrico che lo attraversa è denominato canale La Vecchia.




Figura 3-12 – Uso del Suolo. Estratto Elab. 04

3.6.2 ELAB. 07: BACINI IDRAULICI E MODALITÀ DI SCOLO

Il Sito ricade interamente all'interno del Bacino dei Fondi Alti.



Figura 3-13 – Bacini idraulici e modalità di scolo. Estratto Elab. 07

3.6.3 ELAB. 08: SOTTOBACINI, IDROGRAFIA DI DETTAGLIO E RETE DI FOGNATURA

In aggiunta all'elemento della rete idrografica principale si segnala la presenza di capofossi e capofossi tombinati a sud.




Figura 3-14 – Sottobacini, idrografia di dettaglio e rete di fognatura. Estratto Elab. 08

3.6.4 ELAB. 09: PERICOLOSITÀ IDRAULICA DA PAI DEL LEMENE E DEL TAGLIAMENTO

L'area di progetto non ricade in alcuna zona a pericolosità idraulica.




Figura 3-15 – Pericolosità idraulica da PAI del Lemene e del Tagliamento. Estratto Elab. 09

3.6.5 ELAB. 12: CARTA DEGLI INVERTENTI

La proposta di Piano prevede la realizzazione di un sistema di telecontrollo in corrispondenza dell'impianto lungo il corpo idrico La Vecchia.






Figura 3-16 – Carta degli Invertenti. Estratto Elab. 12

3.6.6 BACINO FONDI ALTI: ZONE SCOLANTI E SEZIONI DI RILIEVO

L'area si trova in zona scolante del Canale La Vecchia. Si riportano inoltre le sezioni ottenute dai rilievi topografici svolti nella zona.



SEZIONE A9






Figura 3-17 – Bacino Fondi Alti: Zone Scolanti e Sezioni di Rilievo. Estratto Elab. 15 e Elab. 16.2

4 PIANIFICAZIONE DI SETTORE

4.1 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), stralcio del Piano di bacino, ai sensi dell'art. 65, c.1 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo per tutti gli aspetti legati alla pericolosità da frana e da dissesti di natura geomorfologica alla scala di distretto idrografico.

Nel territorio del Distretto delle Alpi Orientali il PAI è stato sviluppato nel tempo sulla base dei bacini idrografici definiti dalla normativa ex L.183/89, oggi integralmente recepita e sostituita dal Dlgs 152/2006 e s.m.i.; pertanto ad oggi il PAI è articolato in più strumenti che sono distinti e vigenti per i diversi bacini che costituiscono il territorio del Distretto.

Il Comune di Fossalta di Portogruaro, in particolare, ricade all'interno del Bacino Idrografico del fiume Lemene che si estende tra la regione Friuli Venezia Giulia e la regione Veneto. Per la pianificazione si fa pertanto riferimento all'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Lemene.

Si riporta di seguito l'estratto dal geoportale dei dati territoriali della Regione Veneto con l'individuazione delle aree soggette a scolo meccanico appartenenti al bacino del Lemene.

Il Sito risulta esterna a tali aree.




Figura 4-1 – Aree soggette a scolo meccanico nel bacino del fiume Lemene. (Geoportale dei dati territoriali. Regione Veneto)

4.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

Attraverso il Piano di Tutela delle Acque (PTA), la Regione Veneto individua strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, in applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, art. 121, e in conformità agli obiettivi e alle priorità d'intervento formulati dalle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi Orientali e del fiume Po, nei rispettivi Piani di Gestione delle Acque.

Il Piano di Tutela delle Acque stabilisce disposizioni per la protezione e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando misure di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Il PTA della regione Veneto è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009. Successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1690 del 30/12/2022 è stato stabilito l'avvio dei lavori per la revisione e l'aggiornamento del PTA. Tale aggiornamento ha lo scopo di esplicitare alcune disposizioni per un'efficace applicazione del Piano e armonizzarne i contenuti con i Piani di gestione delle Acque di recente adozione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali e del Distretto Idrografico del fiume Po.

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTA, al Capo III, individuano le aree a specifica tutela, ovvero zone di protezione che richiedono delle misure specifiche di prevenzione e risanamento. Queste vengono riportate nei seguenti articoli:

- Articolo 12: aree sensibili;
- Articolo 13: zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- Articolo 14: zone vulnerabili da prodotti fitosanitari;
- Articolo 15: aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- Articolo 16: aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano – Vincoli;
- Articolo 17: tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici.

Di seguito si riportano in dettaglio le diverse aree tutelate e la cartografia disponibile del PAT.

4.2.1 AREE SENSIBILI

Per le aree sensibili le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTA riportano all'art. 12 comma 2 quanto segue:

2. Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile sia direttamente che attraverso bacini scolanti, e gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in aree sensibili

direttamente, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui agli articoli 25 e 37.

Il comune di Fossalta di Portogruaro non ricade in area sensibile.




Figura 4-2 – Carta delle aree sensibili. Estratto Fig. 2.1

4.2.2 ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

Le NTA del PTA riportano all'art. 13 comma 3 quanto segue:

3. Nelle zone vulnerabili devono essere applicati i programmi d'azione regionali, obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto

legislativo 11 maggio 1999, n. 152" e successive modificazioni e le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola.

Il comune di Fossalta di Portogruaro non ricade all'interno di una zona vulnerabile da nitrati di origine agricola.




Figura 4-3 – Carta delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Estratto Allegato G


4.2.3 ZONE VULNERABILI DA PRODOTTI FITOSANITARI

Le NTA del PTA riportano all'art. 14 commi 1 e 2 quanto segue:

1. Quale prima designazione, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari coincidono con le zone vulnerabili di alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi - di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 13.

2. La Giunta regionale predispone programmi di controllo per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni d'impiego dei prodotti fitosanitari.

Il comune di Fossalta di Portogruaro ricade in zona con grado di vulnerabilità della falda freatica da elevato a estremamente elevato.






Figura 4-4 – Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della pianura veneta. Estratto Fig. 2.2

4.2.4 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano sono descritte all'art. 15 delle NTA del PTA mentre i vincoli sono elencati nell'art. 16:

1. Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
- b) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti che possono essere in contatto diretto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di rispetto, in tale ipotesi, è aumentata a 500 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli destinati al monitoraggio e/o alla protezione delle caratteristiche qualitative quantitative della risorsa idrica;
- h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta di veicoli fuori uso;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

2. All'interno delle zone di rispetto individuate dai Consigli di Bacino, di cui all'articolo 15, la Giunta regionale disciplina:

- a) le modalità di realizzazione o adeguamento delle fognature;
- b) gli interventi connessi con l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;
- c) gli interventi connessi con le opere viarie, ferroviarie e in genere le infrastrutture di servizio, che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;
- d) le pratiche agronomiche.

Per quanto attiene alla lettera d), in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, il provvedimento della Giunta regionale di cui sopra dovrà indicare i criteri per l'impiego dei fertilizzanti o di altri materiali o prodotti con funzione fertilizzante, ammendante o correttiva, e dei prodotti fitosanitari, da effettuare nell'ambito di un piano di utilizzazione. Con il piano di utilizzazione sono individuate le modalità, le dosi e i periodi di impiego dei fertilizzanti e dei concimi chimici, il cui utilizzo deve essere effettuato in rapporto alle caratteristiche del suolo e delle colture praticate, al fine di bilanciare gli apporti alle effettive esigenze nutrizionali di queste. Nel piano di utilizzazione sono previste le modalità di gestione delle pratiche agronomiche e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, nei confronti dei quali possono essere disposti vincoli d'impiego nelle quantità e nelle categorie.

3. Nelle more dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, le prime misure da adottare all'interno delle zone di rispetto sono così individuate:

- a) è vietato il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui;

b) per le condotte fognarie all'interno delle zone di rispetto è richiesta un'alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e periodicamente controllata;

c) in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, l'attività agricola deve essere condotta nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999, nonché nel rispetto:

1) nelle zone vulnerabili ai sensi dell'articolo 13, dei programmi d'azione regionali obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del decreto ministeriale di cui all'articolo 92, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente ai quantitativi, alle modalità e ai periodi di distribuzione dei reflui di allevamento, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate;²⁶

2) negli altri casi, della normativa regionale di recepimento del decreto ministeriale di cui all'articolo 112, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente ai quantitativi dei reflui di allevamento, che non eccedano i 170 kg di azoto/ha anno, alle modalità e ai periodi di distribuzione, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate.

Dalla consultazione del sito di ARPAV, nelle vicinanze del Sito non sono presenti punti di captazione delle acque superficiali e/o sotterranee destinate al consumo umano.




Figura 4-5 – Mappa delle captazioni pubbliche in regione Veneto (ARPAV)

4.2.5 TUTELA DELLE AREE DI PERTINENZA DEI CORPI IDRICI

L'art. 17 delle NTA del PTA riporta quanto segue:

1. *Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale, sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.*

2. *La disciplina di cui al comma 1 è finalizzata a:*

a) mantenere o ripristinare la vegetazione perifluviale nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità;

b) conservare l'ambiente naturale;

c) consentire un'adeguata manutenzione e il monitoraggio dei corpi idrici.


3. Qualunque forma di utilizzo dei corpi idrici e della relativa fascia di cui al comma 1, deve avvenire in conformità a prioritari obiettivi di tutela della pubblica incolumità, garanzia della funzionalità dei corsi d'acqua e salvaguardia dal dissesto idraulico e geologico, dettati dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione di settore.

4. E' vietata la copertura dei corsi d'acqua, tranne che per ragioni di tutela della pubblica incolumità, nonché la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e lo svolgimento di attività che possono compromettere la qualità del corpo idrico, all'interno della fascia di tutela.

Come già riportato nei paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e 3.3.1, lungo il confine ovest del Sito in esame scorre il Canale La Vecchia.

4.2.6 ZONE OMOGENEE DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO

Il Comune di Fossalta di Portogruaro appartiene alla zona di pianura: zone a bassa densità insediativa.






Figura 4-6 – Zone omogenee di protezione dall'inquinamento. Estratto Tav. 36

4.3 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni è lo strumento fondamentale previsto dal Decreto Legislativo n. 49 del 23/02/2010, in attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2010, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali.

È attualmente vigente il P.G.R.A. 2021-2027, redatto dal Distretto Idrografico delle Alpi Orientali. Questo primo aggiornamento del Piano è stato approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/12/2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07/02/2023. Il Piano ha predisposto mappe delle aree allagabili, della pericolosità idraulica e del rischio idraulico.

Il Distretto Alpi Orientali ha attualmente un'estensione di 34.566 km², di cui il 43,0% è in Regione Veneto; il bacino idrografico del fiume Lemene corrisponde all'Unità di Gestione con codice euUoM: ITI017.



Figura 4-7 – Bacini Idrografici del Distretto delle Alpi Orientali (PGRA 2021-2027)

Per quanto riguarda le mappe di Allagabilità, sono state analizzate le altezze idriche considerando tre diversi tempi di ritorno (TR: 30, 100 300), corrispondenti agli scenari di alta (HP), media (MP) e bassa (LP) probabilità. Dall'analisi delle tavole corrispondenti emerge che l'area in analisi non è soggetta a probabilità di allagamento.




Figura 4-8 – PGRA. Mappa allagabilità. Estratto Tav. T30_HPH (TR: 30 anni)




Figura 4-9 – PGRA. Mappa allagabilità. Estratto Tav. T30_MPH (TR: 100 anni)




Figura 4-10 – PGRA. Mappa allagabilità. Estratto Tav. T30_LPH (TR: 300 anni)

All'interno delle mappe di probabilità il territorio viene suddiviso in 3 classi, in corrispondenza delle zone a pericolosità moderata (P1), media (P2) ed elevata (P3). Nell'area di studio non sussiste pericolosità idraulica.




Figura 4-11 – PGRA. Mappa pericolosità idraulico. Estratto Tav. T30_PI

Le mappe di rischio rappresentano invece la classificazione del territorio in 4 classi (R1, R2, R3, R4), in base agli scenari di probabilità. L'area in analisi non è inclusa in nessuna classe di rischio idraulico.




Figura 4-12 – PGRA. Mappa rischio idraulico. Estratto Tav. T30_R1

5 CONCLUSIONI

L'installazione gestita da La Vecchia S.C.A.R.L., situata a Fossalta di Portogruaro (VE), è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto n. 47 del 15 luglio 2015.

Dalla sua autorizzazione iniziale nel 2015, non sono state apportate modifiche sostanziali all'impianto, confermando così la stabilità operativa e la conformità alle normative vigenti.

L'analisi condotta nel presente documento ha permesso di aggiornare le informazioni esistenti, nello specifico sono state esaminate e aggiornate le informazioni precedenti agli atti per l'AIA, assicurandosi che tutti i dettagli relativi ai vincoli urbanistici, ambientali e territoriali siano attuali e pertinenti.

Sono state verificate eventuali nuove prescrizioni dettate dai Piani, nel dettaglio è effettuata una verifica approfondita delle eventuali nuove prescrizioni derivanti da vincoli o strumenti di pianificazione recentemente introdotti o modificati. Questa analisi ha confermato che l'attività in essere non è soggetta a nuovi vincoli o a modifiche sostanziali dei vincoli esistenti.

La presente verifica ha confermato che l'installazione continua a operare in conformità con le normative ambientali, urbanistiche e territoriali vigenti, garantendo il rispetto delle condizioni previste dall'AIA.

In conclusione, l'installazione La Vecchia S.C.A.R.L. mantiene la sua conformità agli obblighi normativi e alle prescrizioni vincolistiche attuali, senza necessità di ulteriori interventi o modifiche sostanziali.